

1902, Marostica – Angela Celli e Libera Battaglin

Enrico Oliari, 2006. «Cap VII: Marostica, 1902: Lei ama lei... ed una uccide il marito», in: *L'Omo delinquente. Scandali e delitti gay dall'Unità a Giolitti*. Prospettiva editrice.

[div class="doc" class2="typo-icon"]Tratto dal sito di [Enrico Oliari](#) per cortesia dell'autore. Quello che sembra scandaloso ai giornalisti è il rito matrimoniale che le due donne avevano celebrato per solennizzare la loro unione.

[/div]

* * *
*

Nel gelido febbraio del 1902 un grave fatto turbò la quiete di Pianezze di Marostica, un paesino di 930 abitanti adagiato ai piedi delle colline vicentine: un contadino, mentre lavorava per drenare l'acqua piovana sulla sua proprietà, aveva notato un qualcosa di biancastro emergere e, pensando si trattasse di un gatto annegato, lo aveva raccolto con un badile.

Avvicinatosi, si rese conto subito dell'orribile scoperta: si trattava di una gamba, orrendamente mutilata sopra il ginocchio.

Subito avvertì i carabinieri ed il pretore conte dal Bovo, i quali, sopraggiunti con una folla di curiosi, scoprirono ben presto anche l'altro arto inferiore di un uomo.

Il medico legale, dottor Gardellin, dopo un'analisi sommaria aveva dichiarato che i lugubri resti erano in acqua da almeno due mesi ed immediatamente ci si ricordò della scomparsa presunta di un agricoltore del paese di 28 anni, Vittorio Parise. Già dal 27 dicembre dell'anno prima la moglie, la ventisettenne Angela Celli, aveva denunciato la scomparsa del

congiunto ed in molti avevano ipotizzato una sua improvvisa partenza per la Germania o per la Prussia, dove di tanto in tanto si recava per lavorare. Un ex commilitone del Parise, notando una cicatrice rossastra posta sopra la caviglia di uno degli arti recisi, confermò i sospetti, ovvero che essi appartenevano al corpo dell'amico Vittorio.

A questo punto Angela Celli, se non indiziata, era quanto meno sospettata di sapere qualcosa di più sulla sorte del marito; la stessa sera venne accompagnata dai carabinieri in caserma a Bassano per fornire chiarimenti. Si trattava di una ragazza bionda, di bassa statura, attraente e che le chiacchiere del paese volevano sposata al Parise solo per interessi economici, dal momento che, tutti sapevano, il laborioso agricoltore aveva messo da parte un gruzzoletto di ben 2.000 lire.

Anche se la situazione sociale della famiglia rimaneva comunque vicina alla povertà, ad Angela piaceva vestirsi bene e, si raccontava, litigava spesso col marito, *“fino a perseguitarlo anche in osteria”* [1].

Era stata per ben due anni in un convento, ma la vita monacale non faceva per lei: pur essendo molto religiosa, si era allontanata dalle consorelle per, si diceva, *“ragioni molto delicate incompatibili con l'austerità del convento”* [2].

Più volte aveva dichiarato di non sopportare suo marito, a suo dire brutto e grossolano e le malelingue le attribuivano continue scappatelle extraconiugali e non pochi amanti.

Già il giorno successivo Angela Celli venne indiziata quale autrice dell'orribile delitto, ma, dal momento che non avrebbe potuto agire da sola, i sospetti caddero su uno zio, Nicolò Celli, e sui nipoti Ludovico e Giovanni, che vennero prontamente arrestati ed interrogati. Tutti mantenevano un atteggiamento impenetrabile e nessuno di loro sembrava avere intenzione di confessare. Nella rete degli inquirenti cadde anche la ventiduenne Libera Battaglin, conosciuta in paese come “Marinella”, la quale, sottoposta ad un duro interrogatorio, aveva affermato di aver dormito negli ultimi

due mesi presso la casa di Angela Celli. La cosa, dopotutto, non era di certo strana se si pensa che l'amica Angela era rimasta sola e sosteneva di non avere da tempo notizie del marito.

A suo dire la stessa Celli l'avrebbe scongiurata di non abbandonarla, perché *"dopo quel fatto non avrebbe più potuto dormire sola"* [3] ed aggiunse che Angela si svegliava improvvisamente di notte urlando *"Eccolo ch'el vien. Senti, senti ch'el camina!..."* [4]. Marinella crollò davanti alle incalzanti domande degli inquirenti e confessò di sapere che Angela Celli aveva assassinato il marito. Raccontò che l'amica aveva narcotizzato il marito, poi aveva atteso che si addormentasse, quindi lo aveva strangolato; aiutata poi da un complice, il nipote diciassettenne Bartolomeo Parise, lo aveva avvolto in un lenzuolo e da lì il cadavere venne portato in cucina, dove venne squartato e tagliato a pezzi con una scure. I resti di Vittorio Parise vennero gettati in una fossa presso la località Colombara, vicino alla chiesetta di san Nicolò, ma, temendo che col tempo sarebbero riaffiorati, la testa, le braccia ed il tronco vennero recuperati, ma non le gambe, che non si riuscirono a trovare.

Toccò quindi al giovane Bartolomeo Parise essere tratto in arresto e lui impressionato, fornì immediatamente una dettagliata confessione; raccontò di come erano andate le cose e di aver occultato i resti ripescati del cadavere presso la cava di sassi dove lavorava. Anche la posizione di "Marinella" cominciava ad essere messa in discussione: si trattava semplicemente di persona informata sui fatti o, ipotesi che andava irrobustendosi, complice attiva nell'omicidio?

Certo era che i giornali locali più volte avevano rimarcato la strana convivenza fra le due donne, quasi a voler dar corpo al sospetto dell'esistenza di un legame più profondo tra le due. Il 27 febbraio il seguitissimo quotidiano "La Provincia di Vicenza" aveva parlato per la prima volta dell'esistenza di

“amori lesbici” [5] fra Angela e “Marinella”, aggiungendo che il povero Vittorio Parise “accortosi tosto d’aver sposato una degenerata, partì in aprile disperato per la Prussia. Le due amiche poterono quindi sfogare i loro malvagi istinti sino al settembre, fino cioè all’epoca del suo ritorno. Le due donne furono deluse e spiacentissime quando seppero in lui fermo il proposito di non più tornare all’estero; veniva tolto loro ogni mezzo per darsi liberamente ai tristi loro amori” [6].

Il giorno successivo fatti nuovi intervennero a rincarare la dose sui sospetti circa un possibile movente dell’assassinio: era ormai assodato che le due donne *“si amavano d’un amore così tenace e terribile da oscurare per esse qualunque altro affetto” [7].* Non solo: “Marinella” aveva dichiarato in più di un’occasione: *“Io voglio così bene ad Angela, che per essa rinnegherei tutti, padre, madre, sorelle... la religione stessa!” [8].* Venne addirittura alla luce un fatto curioso e drammatico allo stesso tempo: pochi giorni prima dell’efferato assassinio, le due si erano recate in chiesa senza troppo dare nell’occhio e, davanti all’altare si giurarono reciproco amore e fedeltà in eterno, suggellando il tutto con un documento sul quale appose la firma, quale testimone, il giovane Bartolomeo Parise.

Con giugno arrivò l’epoca del processo e degli incredibili colpi di scena. Tutti gli accusati, che nel frattempo erano diventati otto, vennero condotti a turno in aula per essere interrogati. Per “Marinella” la vita si era trasformata in un inferno. La stampa descriveva il suo sentimento per Angela come una *“mostruosa storia d’amore” [9]* e più volte venne insultata ed aggredita: non poteva girare per il paese senza essere derisa e dovette essere accompagnata da numerosi carabinieri al tribunale per essere protetta dalla folla inferocita. Angela Celli aveva infatti cercato di attenuare la sua grave posizione accusando Libera Battaglin di essere lei la mente del delitto e quindi di averla istigata a compierlo.

Il loro amore si era così trasformato in un feroce odio

reciproco, tanto che “Marinella, soffermatasi nell’anticamera dell’aula del tribunale, rispose alle pressanti domande dalla stampa gridando: “*Se io le voglio ancora bene? Ma che! Se potessi le sputerei in faccia!*” [\[10\]](#). L’avvocato Giroto, difensore della Celli, parlò al giovane Bartolomeo Parise per convincerlo a sostenere l’accusa contro “Marinella”, ma lui, su consiglio del suo difensore, non si prestò al diabolico piano e, scegliendo di raccontare la verità, dichiarò che Libera Battaglin era sempre stata all’oscuro del piano diabolico della Celli.

L’11 giugno del 1902 si svolse a Vicenza l’udienza finale. Il presidente del tribunale, il cav. Castegnaro, aveva finalmente consentito che il rito si celebrasse a porte aperte e, in men che non si dica, la folla gremì l’aula. Angela Celli conservava la sua impenetrabilità ed i suoi modi contenuti, mentre Bartolomeo Parise era visibilmente demoralizzato. Il pubblico ministero cav. Oppizzi chiese per la Celli la pena della detenzione a vita, mentre per il giovane Parise la reclusione a 16 anni e otto mesi, mentre, essendo evidenti ed impugnabili i fatti, gli avvocati difensori si rimisero alla clemenza della corte. Il verdetto della giuria stabilì che entrambi gli imputati erano lucidi sia al momento della premeditazione che dell’esecuzione dell’omicidio e quindi vennero riconosciuti colpevoli. Il giudice Castegnaro condannò Angela Celli all’ergastolo e Bartolomeo Parise alla pena di 15 anni di reclusione [\[11\]](#).

I parenti dell’omicida, accusati in un primo momento d’aver ostacolato le indagini, vennero prosciolti da ogni accusa, compresa “Marinella”, che, tutto sommato, era colpevole solo di aver creduto troppo in un amore davvero impossibile.

NOTE

[\[1\]](#) Cfr. “*La provincia di Vicenza*”, 21.2.1902

[\[2\]](#) Idem.

[\[3\]](#) Cfr. “*La provincia di Vicenza*”, 24.2.1902

[\[4\]](#) Idem.

[5] Cfr. "La provincia di Vicenza", 27.2.1902

[6] Idem.

[7] Cfr. "La provincia di Vicenza", 28.2.1902

[8] Idem.

[9] Cfr. "La provincia di Vicenza", 6.6.1902

[10] Idem

[11] Cfr. "La provincia di Vicenza", 12.6.1902

* * *

Sempre dal sito di Enrico Oliari, il testo dell'articolo «Il tranello fatale», *La Provincia di Vicenza*, 28 febbraio 1902.

L'uomo tagliato a pezzi

Il tranello fatale

Un matrimonio fra due donne – Il sonnifero

In questi giorni ci siamo ripetutamente occupati degli intimissimi rapporti che correvano fra la Angela Celli e la Libera Battaglin, la notissima Marinella, amica e confidente di lei. Ieri abbiamo data notizia della nefanda passione che teneva avvinte queste due donne.

Siamo oggi in grado di poter aggiungere su questo argomento particolari interessantissimi e affatto nuovi.

Da esattissime informazioni assunte ci risulta che queste due donne – le quali nell'assenza durata sei mesi del marito della Celli si erano date alle più raffinatamente perverse azioni sessuali – si amavano d'un amore così tenace e terribile da oscurare per esse qualunque altro affetto, tanto che la Marinella era giunta a dire questo: Io voglio così bene ad Angela, che per essa rinnegherei tutti, padre, madre, sorelle... la religione stessa!.

A proposito di questo inaudito caso di pervertimento sessuale, abbiamo precisato un particolare di un'anormalità così assoluta da far pensare che si possa trattare di un romanzo intessuto dalla più sbrigliata fantasia di uno scrittore di

avventure inverosimili. E invece quello che narriamo non è altro che la pura e scrupolosa verità.

Poco tempo addietro le due donne, pazzamente innamorate l'una dell'altra, celebrarono tra esse in chiesa il loro matrimonio giurandosi dinnanzi ad un altare fede eterna ed eterno reciproco amore! La incredibile, ma vera cerimonia ebbe il suo corollario in una specie di verbale che le due stesero tra di esse apponendovi la propria firma e nel quale si vincolarono d'essere sempre l'una per l'altra.

Ed a questa dichiarazione appose la propria firma, come testimonio, il nipote diciassettenne della Celli, Bortolo Parise che oggi è in carcere accusato di complicità nell'assassinio.

* * *

1859, Codice Penale del Regno di Sardegna

Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Libro II, titolo VII: Dei reati contro il buon costume. Torino: Stamperia reale, 1859.

[div class="doc" class2="typo-icon"]Parla di "atti di libidine contro natura" includendo quindi anche il lesbismo. Tratto dal sito di [Giovanni Dall'Orto](#).

A differenza della maggioranza degli altri Stati italiani preunitari, i domini dei Savoia, lo Stato della Chiesa e i domini austriaci reintrodussero il reato di atti omosessuali, tornando alla legislazione pre-napoleonica.

Il codice penale sardo del 1859, valido in Piemonte, Savoia, Val d'Aosta, Liguria e Sardegna, fu esteso nel 1859 alla Lombardia appena conquistata; nel 1860 alle regioni centrosettentrionali conquistate (Emilia-Romagna, Marche e Umbria; Toscana esclusa) ma non a quelle meridionali per via di un presunto carattere particolare delle popolazioni meridionali; nel 1866 al Veneto e infine nel 1870 al Lazio. Così, fino al primo codice unitario italiano, il *Codice Zanardelli* (1889), in Italia l'omosessualità poteva o no essere un reato a seconda che ci si trovasse al Centro-Nord o al Sud.

In: Cassazione di Roma, Atti di libidine contro natura, *Rivista penale*, XXVIII 1888, pp. 191-192, un estratto della sentenza del 6 giugno 1888, dove si stabiliva essere "atti contro natura" (e come tali punibili dal presente codice penale) tutti gli atti sessuali che non portano alla procreazione. [/div]

* * *
*

Codice penale per il Regno di Sardegna [20-11-1859]

Libro II, titolo VII – "Dei reati contro il buon costume"

425. Qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza, nei modi e nelle circostanze prevedute dagli articoli 489 e 490, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette, estensibile ai lavori forzati a tempo: se non vi sarà stata violenza, ma vi sarà intervenuto scandalo o vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione, e potrà la pena anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci, a seconda dei casi

1852, Codice penale austriaco – paragrafo 129

Codice penale austriaco, 1852. «CAPO XIV: Dello stupro, dell'oltraggio al pudore e di altri crimini di libidine». Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1852

[div class="doc" class2="typo-icon"]Si applicava anche a Lombardia, Veneto, Friuli e Trentino, allora domini austriaci. Parla di libidine contro natura, "con bestie o con persone del medesimo sesso", includendo quindi anche il lesbismo. Tratto da

<http://www.oliari.com/ricerche/codicepenaleaustria.html>[/div]

* * *
*

CAPO XIV

Dello stupro, dell'oltraggio al pudore e di altri crimini di libidine.

§ 125

Commette il crimine di stupro chi con pericolosa minaccia, con violenza effettivamente usata, o con assopimento dei sensi astutamente procurato, mette una donna nell'impotenza di resistergli ed abusa di lei, ridotta in questo stato, con illegittimo carnale commercio.

§ 126

La pena dello stupro é il duro carcere tra cinque e dieci anni, e tra dieci e venti se dalla violenza è derivato un grave pregiudizio alla salute o perfino alla vita della donna

offesa. Se il crimine ha cagionato la morte dell'offesa, la pena è il duro carcere in vita.

§ 127

È parimenti da considerarsi come stupro e da punirsi giusta il § 126 l'illegittimo carnale commercio intrapreso con persona di sesso femminile, la quale senza cooperazione dell'autore si trova impotente a resistere od inconsapevole di sé stessa, o che non ha ancora compiuto il decimoquarto anno di età sua.

§ 128

Chi per soddisfare alle libidinose sue voglie abusa sessualmente, in modo diverso da quello indicato nel § 127, di un fanciullo o di una fanciulla in età minore di quattordici anni, ovvero di una persona impotente a resistere od inconsapevole di sé stessa, commette il crimine di oltraggio al pudore, allorché quest'azione non costituisca il crimine accennato al § 129 lett. b), e viene punito col duro carcere da uno a cinque anni; fino a dieci anni, concorrendo circostanze assai aggravanti; e fino a venti anni qualora ne fosse derivata una delle conseguenze addotte nel § 126.

§ 129

Sono puniti come crimini anche le seguenti specie di libidine:

I. La libidine contro natura, cioè

a) con bestie ;

b) con persone del medesimo sesso.

§ 130

La pena è il duro carcere da uno a cinque anni. Se per altro nel caso della lett. b) il reo si è servito di uno dei mezzi indicati nel § 125, la pena sarà misurata tra cinque e dieci anni; e verificandosi una delle circostanze addotte nel § 126, si applicherà anche la pena ivi determinata.

§ 131

II. L'incesto commesso tra consanguinei in linea ascendente e discendente, sia che la loro parentela provenga da nascita

legittima, o da illegittima. La pena è il carcere da sei mesi ad un anno.

§ 132

III. La seduzione, colla quale taluno induce una persona affidata alla sua cura, educazione od istruzione, a commettere o subire un atto libidinoso.

IV. II ruffianesimo, in quanto con esso venga sedotta una persona innocente, ovvero nel caso che se ne rendano colpevoli genitori, tutori, educatori o maestri verso i loro figli, pupilli o le persone loro affidate per l'educazione od istruzione.

§ 133

La pena è il carcere duro da uno a cinque anni.

* * *

1270-1791, Leggi capitali

Louis Crompton, 1985. «Il mito dell'impunità lesbica. Leggi capitali dal 1270 al 1791». *Sodoma. Rivista omosessuale di cultrura*, traduzione di Liana Borghi; n. 2 pp. 85-98

[div class="doc" class2="typo-icon"]L'originale «The myth of lesbian impunity: capital laws from 1270 to 1791», *Journal of Homosexuality*, vol. 6, n. 1/2, 1980/81 qui come pdf <http://www.leswiki.it/repository/testi1981crompton-the-myth-of-lesbian-impunity> e l'articolo in italiano sul sito della fondazione Sandro Penna allo

[http://www.fondazioneandropenna.it/SodomaDue/211LOUISCROMPTONStoria.pdf\[/div\]](http://www.fondazioneandropenna.it/SodomaDue/211LOUISCROMPTONStoria.pdf[/div])

* * *
*

Ben poco è stato scritto sul lesbismo e la legge dal punto di vista storico. Anzi, non mi risulta che ci sia neppure un articolo moderno sull'argomento e sono relativamente rari persino brevi riferimenti al soggetto[1]. Nel 1955 Derrick Sherwin Bailey, in quello che è tuttora lo studio fondamentale sull'antica legislazione omosessuale, affermò categoricamente che gli atti di lesbismo erano <<ignorati sia dalla scienza medievale che da quella moderna>>[2].

Come vedremo, questa affermazione è chiaramente errata. Bailey generalizzava senza prove dalla situazione inglese. E' vero che il tradizionale statuto inglese sulla sodomia, applicato per la prima volta nel 1533 sotto Enrico VIII, usava terminologia (ancora in uso nel 1967) non interpretata in senso criminalizzante per i rapporti fra donne. La tradizione legale americana fino al XX secolo tendeva a seguire le norme inglesi con una sola eccezione importante che noteremo in seguito. Tuttavia, in Europa prima della Rivoluzione francese e in particolare in paesi come Francia, Spagna, Italia, Germania, e la Svizzera, gli atti lesbici erano considerati per legge l'equivalente degli atti maschili di sodomia e ritenuti passibili della pena di morte. In alcune occasioni le donne venivano giustiziate. In questo saggio intendo far luce su questa tradizione di legislazione capitale, rintracciarne le fonti, e documentare alcune esecuzioni realmente avvenute per impiccagione, al rogo, per annegamento, per decapitazione.

Come ben noto, la pena di morte per l'omosessualità maschile nella tradizione giudaico-cristiana può essere rintracciata nel Levitico 20:13. Pare tuttavia che gli antichi ebrei non considerassero il lesbismo un grave reato. Non se ne parla come fosse reato nel *Vecchio Testamento*. Secondo il *Talmud*

Babilonese, il rabbino Huna (morto nel 296 d.C.) sentenziò che <<Alle donne che commettono lascivia una con l'altra sia proibito sposare un sacerdote>>. Ma il *Talmud* rifiuta persino questa leggera sanzione, privilegiando invece il parere del rabbino Eleazar (intorno al 150 d.C.), secondo il quale un tale rapporto non precludeva il matrimonio con un ecclesiastico, poiché <l'azione è considerata una mera oscenità>>[3].

Possiamo legittimamente chiederci perché il giudaismo, che vedeva l'omosessualità maschile con odio mortale, fosse comparativamente indifferente al lesbismo. La spiegazione più probabile è che l'omosessualità era una pratica religiosa dei <<santi>> (kedeshim) dei culti caaniti che erano in competizione con il jahvismo ortodosso, mentre le <<sante>> (kedeshoth) di questi culti non erano lesbiche ma donne che praticavano rapporti eterosessuali come parte della loro religione. Così, appunto, la versione di re Giacomo del *Deuteronomio* 23.17 dice <<Non vi sarà puttana (Kadeshah) tra le figlie d'Israele, né sodomita (kadesh) tra i figli d'Israele>>. Questa animosità religiosa sembra aver prodotto la proscrizione dell'omosessualità maschile ma non di quella femminile, e l'incorporazione della pena di morte nel codice Levitico, probabilmente durante il VI secolo a.C., in forma applicabile soltanto agli uomini[4]. Nei [*Romani I, 2*](#), tuttavia, S. Paolo condanna le donne <<che hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura >>. In seguito, col passare del tempo, questa censura di Paolo avrà conseguenze nefaste per lo stato legale delle lesbiche nella cristianità. Ciò nonostante, nell'Impero Romano Cristiano le prime leggi che penalizzano esplicitamente l'omosessualità, cioè gli *editti di Costantino e Costanzo* nel 342 e *di Teodosio* nel 390, usano un linguaggio che minaccia specificamente di morte solo gli uomini, sebbene, come vedremo, la portata della legge del 342 d.C. (*cum vir*) fu in seguito ampliata dai giuristi medievali fino a coprire le donne.

Ambedue queste leggi finirono per essere incorporate nel *Codex Justinianus*. Una legge successiva, la *Novella 77 di Giustiniano* del 538 d.C., criminalizza <<gli atti contrari alla natura>>; ma la *Novella 141*, emessa sei anni dopo, parla solo dello <<stupro masculorum>>[5]. Non sappiamo come venisse interpretata la *Novella 77*, ma non abbiamo prove che fosse estesa al lesbismo. La prima legge secolare che a mia conoscenza faccia riferimento esplicito ai rapporti sessuali fra donne compare in un codice francese chiamato [*Li Livres di jostice et de plet*](#), di solito datato intorno al 1270, proveniente dal distretto di Orléans.

Questa compilazione contiene le seguenti penalità:

22. Colui che è comprovato sodomita deve perdere i testicoli. E se lo fa una seconda volta, deve perdere il membro. E se lo fa una terza volta, deve essere arso.

23. La donna che lo fa deve ciascuna volta perdere membro, e la terza deve essere arsa (Feme qui le fet doit a chescune foiz perdre membre et la tierce doit estre arsse)[6].

Presumibilmente, la formula <<perdre membre>> al comma 23 può riferirsi alla perdita di un braccio o una gamba; ma comunque è identica a quella del 22, dove il contesto indica che si intende il pene. Apparentemente questa legge infliggeva una cliteroridectomia, ma è difficile immaginare come si potesse compiere due volte questa operazione. Raramente una legge diretta primariamente contro trasgressori maschi è stata adattata in modo così grottesco alle donne. Sorprende che Bailey abbia tradotto queste leggi senza prendere atto della loro rilevanza per le lesbiche.

L'idea che il lesbismo fosse un delitto capitale certamente si era già radicata nell'immaginazione popolare di quell'epoca. Lo attesta un romance francese presumibilmente scritto prima dell'inizio del XIV secolo, nel quale due donne vengono minacciate del rogo. E' la storia della principessa Ide, una continuazione della *leggenda di Huon de Bordeaux*. A causa delle sue gesta militari, la principessa Ide, che ha

combattuto travestita da uomo, riceve l'ordine dall'Imperatore di sposare sua figlia. Sebbene le donne, secondo la traduzione inglese fatta da Lord Berners nel XVI secolo, passassero il tempo a <<becchettarsi e baciarsi>>, e nulla più, quando l'Imperatore scoprì il vero sesso di Ide <<non permise tal fatta di sodomia>> e comando che <<così tu come mia figlia siate bruciate>>. Ide e la sua amante si salvano dalle fiamme solo per un miracolo della Vergine che esaudisce le preghiere di Ide e la trasforma in uomo[7].

A quest'epoca, è chiaro, la tolleranza ebraica era stata rimpiazzata dalla teoria che il lesbismo era un crimine orrendo, malvagio quanto l'omosessualità maschile, e parimenti meritevole della pena capitale. Come giustifichiamo questo mutamento Essenzialmente, ci sembra avvenuto in conseguenza di uno sviluppo logico nella teologia morale cristiana, allorché una concezione naturalistica della legge naturale si sostituì a precedenti ansie di culto. Il più vasto concetto del crimine contro natura considerato crimine perché procurava piacere sessuale senza procreazione, rimpiazzo la precedente difesa cultica della sodomia maschile. Estendendo la pena di morte per sodomia alle donne, la condanna di S. Paolo nei *Romani* diventò indubbiamente di importanza fondamentale. Sebbene studiosi moderni abbiano notato l'ambiguità del suo linguaggio, che potrebbe concepirsi riferirsi alle donne che praticavano sodomia eterosessuale, uno studio dei primi commentatori di S. Paolo dimostra che essi consideravano veramente lesbiche quelle donne che <<mutavano l'uso naturale>>.

Per esempio il più influente dei Padri greci, San Giovanni Crisostomo, mentre predicava su i *Romani* I, 26, 27 ad Antiochia intorno al 390 d.C., parafrasò il passo, dichiarando che al tempo di Paolo <<persino le donne abusavano delle donne, e non solo gli uomini. E gli uomini si ersero l'uno contro l'altro, e contro il sesso femminile, come avviene di notte in battaglia>>. Così il demonio trafficava <<per

distruggere la razza umana>>[9]. Un commentario latino dello stesso periodo attribuito a S. Ambrogio dice di Paolo <<testimonia che, essendo Dio adirato con la razza umana per la sua idolatria, avvenne che una donna desiderasse una donna, ad uso di turpe voglia>>[10]. All'inizio del XII secolo, S. Anselmo di Canterbury scriveva spiegando la frase di Paolo: <<Così le donne mutarono il loro uso naturale in quello che è contro natura, perché le donne stesse commettevano atti vergognosi con le donne>>[11]. Alcuni anni dopo Pietro Abelardo glossava l'allusione di Paolo agli atti contro natura delle donne con anche maggiore veemenza: <<Contro natura, cioè contro l'ordine di natura, che ha creato i genitali delle donne per l'uso degli uomini e viceversa, e non affinché le donne coabitino con le donne>>[12].

La maggioranza delle numerose interpretazioni delle *Epistole* di Paolo naturalmente non riguarda la sessuologia dei *Romani I*, 26; ciò nonostante un'ampia ricerca tra i primi commentari non ha ancora fornito esempi di commentatori che leggevano questo passo altro che in senso lesbico[13]. Dunque non sorprende trovare che il lesbismo era definito peccato in alcuni tra i primi *penitenziali*, in particolare quello di Teodoro di Tarso, arcivescovo di Canterbury, datato intorno al 670 d.C., e quello del Venerabile Beda, compilato prima del 734 d.C. Anche due opere destinate a diventare guide definitive alla teologia morale cristiana equiparavano moralmente il lesbismo alla sodomia maschile. *Il Decretum* di Graziano del 1140, rimasto il testo fondamentale della legge canonica fino al 1917, incorporava nel testo un passo dal *Contra Jovinianam* attribuito ad Agostino: <<Gli atti contro natura sono invero sempre illeciti, e indubbiamente più vergognosi e turpi, il quale uso il Santo Apostolo ha condannato sia nelle donne sia negli uomini, intendendo che fossero considerati più condannevoli che se avessero peccato attraverso l'uso naturale dell'adulterio o della fornicazione>>[15]. Sebbene il suo linguaggio, come quello di Paolo, sia potenzialmente ambiguo, senza dubbio esso fu

inteso, come l'altro, riferirsi al lesbismo. L'altra autorità medievale il cui influsso sul pensiero morale cattolico è rimasta senza rivali fino ai nostri giorni, è Tommaso d'Aquino. *La Summa Theologica*, scritta nel 1267-1273, descrive quattro forme di <<vizio innaturale>>. La terza si distingue come <<copula con un sesso indebito, maschio con maschio, o femmina con femmina, come afferma l'Apostolo (Rom. I, 27): e questo è chiamato il vizio della sodomia>> (Pt. II-II, Qu. 154, Art. II)[16]. Così Tommaso appose il suo sigillo su quella interpretazione di Paolo che aveva ricevuta e collocò inequivocabilmente il lesbismo nella medesima categoria morale dei rapporti fra maschi.

Il diritto canonico e la teologia morale cattolica influenzarono considerevolmente la legislatura laica medievale. Alcuni re carolingi arrivarono a promulgare i canoni di vari concili ecclesiastici come leggi del regno [17]. Altro importante influsso nel medioevo fu la rinascita del diritto romano, iniziata a Bologna nell'XI secolo. Gli scritti dei giuristi che ne fecero oggetto di studio presto ebbero un peso in tutta Europa. Due commentatori di questa scuola furono regolarmente citati da autorità successive per giustificare la punizione delle lesbiche. Questi erano Cino da Pistoia, poeta e amico di Dante, e Bartolomeo di Saliceto, che insegnava a Bologna alla fine del XIV secolo. Cino, nei *Commentaria al Codice Justiniano* da lui pubblicati nel 1314, interpretò un editto imperiale del 287 a. D. come riferito al lesbismo. Questa legge, pubblicata congiuntamente dagli Imperatori Diocleziano e Massimiano, fu in seguito incorporata come legge 20 della *lex Iulia de adulteriis* (Libro 9, titolo 9), la parte del codice che riguarda i reati sessuali. Diocleziano e Massimiano fecero numerose aggiunte alla *lex Iulia* per puntualizzare e delimitare leggi precedenti.

La *lex foedissimam*, come fu chiamata dalla parola iniziale, sembra fosse formulata per proteggere i diritti delle vittime di stupro rimuovendole dalla classe di donne non caste

(prostitute, ecc.) che non potevano essere sposate legalmente dai romani di alto rango. Sembra poco probabile che la prima parte della legge, che è del tutto vaga nei suoi riferimenti alla cattiva condotta sessuale delle donne, fosse concepita per creare nuovi reati o per essere usata al posto di statuti precedenti. Piuttosto sembra implicito che le leggi precedenti non dovessero essere revocate altro che per le donne stuprate. Il linguaggio della legge suggerisce che una controversia sui diritti di queste donne (oppure degli uomini che cercavano di sposarle) era sorta nei tribunali e che gli Imperatori desideravano confermare una decisione a loro favore. Tuttavia, dato che si tratta dello statuto romano usato dai giuristi medievali per condurre le lesbiche all'ombra del rogo e della forca per almeno cinque secoli, forse val la pena citarne il testo per intero: le leggi puniscono la più immonda nefandezza (*foedissimam nequitiam*) delle donne che abbandonano l'onore alla lussuria altrui, ma non la volontà senza macchia di quelle insozzate dalla violenza, poiché tu debitamente decretato che fossero di reputazione inviolata e che maritarsi con loro non fosse proibito agli altri[18]. Ma qualsiasi cosa si intendesse nel III secolo, la glossa di Cino alla *foedissimam* interpreta senza alcuna ambiguità la legge come riferita alle lesbiche: <<Questa legge si può intendere in due modi: primo quando una donna subisce contaminazione cedendo ad un uomo, l'altro modo è quando una donna subisce contaminazione cedendo ad un'altra donna, poiché esistono certe donne inclini ad oscena nefandezza che esercitano le loro voglie sulle altre donne e le incalzano come uomini>>[19]. Cino non cita autorità precedenti: soltanto ulteriori ricerche tra i primi glossatori potranno dimostrare se si collocava in una tradizione già stabile oppure se ne inaugurava una nuova.

Bartolomeo di Saliceto, nella sua *Lectura* del 1400, fa riferimento ad una precedente glossa *sulla lex foedissimam* (che potrebbe essere quella di Cino) quando applica la legge sulla contaminazione tra donne. Egli fa in seguito un passo

innanzi prescrivendo definitivamente la pena di morte che giustifica con un richiamo al *cum vir* (Libro 9, titolo 9, legge 31) dove si stipulava che atti di omosessualità maschili fossero puniti con <<spada vendicatrice>>[20]. Le glosse di Saliceto a questi editti rimasero un riferimento d'obbligo fino al XVIII secolo. Poiché, secondo la tradizione romana, le opinioni di eminenti giuristi spesso avevano la forza della legge, sembra che fosse possibile, usando questi *dicta*, chiedere la pena di morte per il lesbismo anche in parti del Continente sprovviste di legislazione nazionale o locale.

In Italia l'influsso del diritto romano era permeato ovunque; in Spagna le *Partidas* si basavano largamente su di esso; in Francia i re ne incoraggiavano la riattivazione; e persino in Germania, dopo il 1500 e in Scozia dopo il 1600, otteneva notevoli seppur tardi trionfi[21]. Così, in tutto il Continente avvocati formati sul diritto romano ed imbevuti di principi levitico-paolini venivano incoraggiati ad aggiungere clausole per la uccisione delle lesbiche nei codici civici, regionali ed imperiali redatti durante il Medioevo e il Rinascimento.

Si fecero mai queste esecuzioni? Derrick Sherwin Bailey, scrivendo nel 1955, ha sistematicamente minimizzato gli effetti delle leggi contro la sodomia ispirate dalla Chiesa. Più recentemente nel suo studio, peraltro ammirevole, *Sexual Variance in Society and History*, Vern Bullough ha adottato indiscriminatamente le conclusioni di Bailey[22]. Nel frattempo, tuttavia, si sono accumulate prove secondo le quali ebbe veramente luogo un numero significativo di esecuzioni di uomini e donne. Secondo Henry Lea, varie dozzine di uomini condannati dall'Inquisizione morirono sul rogo in Spagna[23]. G. Ruggiero ha documentato l'esecuzione di sedici giovani nobili a Venezia nel 1406-1407[24] e Clark Taylor ha annotato quattordici esecuzioni al rogo a Città del Messico nel 1658[25]. Lo studio di E. W. Monter sulla Svizzera del XVI e XVII secolo riporta altre ventotto morti²⁶. Basandomi su uno

studio precedente di Van Romer, io stesso ho pubblicato i nomi e le occupazioni di sessanta uomini giustiziati in Olanda nel 1730 e nel 1731, e usando statistiche pubblicate dal governo inglese ho stabilito che un pari numero di impiccagioni ebbe luogo in Inghilterra negli anni 1806-1835[27]. Arthur Gilbert, esaminando i reso conti di corti marziali, ha trovato altre quarantacinque impiccagioni eseguite nella marina britannica dal 1703 al 1829[28]. *Archives de l'homosexualité*, di Claude Courouve, di prossima pubblicazione, documenterà trenta esecuzioni in Francia tra il 1317 e il 1783[29]; tuttavia, un nuovo esame di documenti inediti riguardanti richieste di appello indica che settantasette condanne a morte furono confermate dal parlamento di Parigi durante gli anni tra il 1565 ed il 1640, circa otto volte il numero delle esecuzioni rilevate negli studi fatti da Courouve su fonti pubblicate nello stesso periodo[30]. Che io sappia, non esistono studi per la Scandinavia, la Russia, o per le città-stato tedesche e italiane altro che Venezia e Ferrara. Attualmente la mia ricerca documenta più di quattrocento morti in otto paesi, ma non dubito che questa cifra si dimostrerà solo una piccola frazione del totale.

La prima esecuzione che sono riuscito a scoprire nell'Europa cristiana è quella di John de Wettre, <<manifattore di piccoli coltelli>>, che fu condannato a Ghent l'8 settembre 1292, e <<bruciato alla gogna vicino a S. Pietro>>[31]. Le esecuzioni di donne, naturalmente, sono molto più rare ma Rudolph His in *Das Strafrecht des deutschen Mittelalters* nota l'affogamento di una ragazza a Speier nel 1477 per amore lesbico[32]. Nel XVI secolo, ci dice Antonio Gomez, due suore spagnole furono bruciate perché avevano usato <<strumenti materiali>>[33]. In Francia, Jean Papon descrive il processo e la tortura di due donne, Françoise de l'Etage e Catherine de la Manière, a Bordeaux nel 1533. Esse vennero tuttavia assolte per insufficienza di prove[34]. Henri Estienne nomina una donna che si travestì da uomo, sposò un'altra donna, e fu bruciata viva intorno al 1535, dopo la scoperta della <<malvagità che

usava per falsificare l'ufficio di marito>>[35]. Montaigne, nel suo Diario di un viaggio in Italia, racconta la storia di un'impiccagione nel distretto della Marna nel 1580: Sette o otto ragazze nei dintorni di Chaumont en Bussigni si accordarono segretamente, alcuni anni fa, per travestirsi da uomini, e così continuare la loro vita nel mondo. Una di loro venne in questo luogo, Vitry, col nome di Marie, a guadagnarsi la vita come tessitore, un giovane ben educato che otteneva l'amicizia di tutti. Nella suddetta Vitry, si fidanzò con una donna che vive ancora, ma per qualche disaccordo sorto tra di loro, la loro relazione non procedette oltre. Poscia, dovendosene andare, alla suddetta Monter-en-Der, sempre guadagnandosi da vivere al medesimo mestiere, si innamorò di una donna che sposò e con la quale visse quattro o cinque mesi, con di lei soddisfazione, secondo quel che dicono, ma riconosciuto da qualcuno del suddetto Chaumont, ed essendo portata la faccenda di fronte alla giustizia, fu condannato all'impiccagione che lei disse di preferire allo stato di fanciulla; e fu impiccata per l'accusa di avere, con mezzi illeciti, ovviato ai difetti del suo sesso[36].

Per quanto mi risulta, l'impiccagione, o una qualche altra forma di esecuzione capitale, era generalmente sanzionata dai giuristi del Rinascimento, come comprovato da vari codici del periodo. La sezione II6 delle *Costituzioni dell'Imperatore Carlo V*, promulgate nel 1532, stipulavano che a chiunque commette impurità con una bestia, o un uomo con un uomo, o una donna con una donna, perderà la vita e sarà punito con la morte al rogo, come è costume>>[37]. Altre comunità europee meno estese nei domini di Carlo similmente adottarono leggi che incriminavano esplicitamente il lesbismo. Ne è esempio una macabra clausola negli [statuti della città di Treviso](#), che, considerando ambedue i sessi, stabiliva che: se una persona (escluso l'uso naturale) ha relazioni sessuali con un'altra, cioè un uomo con un uomo se hanno quattordici anni o più, o una donna con una donna se hanno dodici anni o più, e commettono il vizio di sodomia – volgarmente detti

<<buzerones>> o <<fregatores>> – e se questo viene rivelato ai magistrati cittadini, la persona scoperta, se maschio sarà svestito completamente e legato ad un palo nella Strada delle Locuste con un chiodo o un rivetto passato attraverso il suo membro virile, e rimarrà ivi tutto il giorno e tutta la notte sotto fida guardia, e il giorno seguente sarà bruciato fuori città. Se però una donna commette questo vizio o peccato contro natura, sarà legata nuda a un palo nella Strada delle Locuste e vi rimarrà giorno e notte sotto fida guardia, e il giorno seguente sarà bruciata fuori città[31].

Pare che gli spagnoli abbiano eccelso nell'Europa del Rinascimento come specialisti di leggi sul lesbismo. La più importante legge spagnola sulla sodomia era il Titolo 2I dell'ultimo libro di *Las Siete Partidas*, compilato sotto la direzione di Alfonso X intorno al 1265. La Ley II del Titolo 2I prescrive la pena di morte per gli uomini, ma la glossa più autorevole delle *Partidas*, preparata da Gregorio Lòpez per l'edizione di Salamanca del 1555, disquisisce a lungo sul fatto che la legge si applicava sia agli uomini sia alle donne. Lòpez cita S. Paolo, la glossa della *lex foedissimam*, Saliceto, e Angelo de Aretino: le donne che così hanno peccato sono punite secondo la prassi delle loro Maestà Cattoliche la quale ordina che questo crimine contro natura venga punito con siffatta pena, specie poiché la suddetta legge non è ristretta agli uomini ma si riferisce a qualsiasi persona di qualsiasi condizione che abbia relazioni innaturali>>[39]. Lòpez, comunque sia, cita l'opinione minoritaria di Abulensis[40], secondo la quale gli atti di lesbismo non erano odiosi quanto gli atti di sodomia maschile poiché le donne erano per natura più appassionate degli uomini. Inoltre, le coppie maschili <<perfezionano>> l'atto e <<insozzano l'immagine di Dio>>, mentre le donne per quanto possano soffrire di un disordine della volontà, non possono <<insozzare>> l'un l'altra, presumibilmente perché incapaci di penetrazione e di emissione. Per questi motivi, Abulensis sosteneva che talvolta l'atto lesbico poteva venir punito con pene minori della pena

capitale. Tale opinione pare influenzasse il contemporaneo di Lòpez, Antonio Gòmez, che fu poi molto citato da fonti dell'Europa continentale.

Gòmez stabilisce il principio che <<se una donna fa la parte dell'uomo con un'altra donna... si dice che ambedue hanno commesso il crimine di Sodoma contro natura, e devono essere punite con la pena prescritta>>[41]. Gòmez cita sia i *Romani* I, 26 e *S. Tommaso II-II*. Qu. I54, Art. II come autorità per questa posizione. Quindi distingue due possibilità. Primo, <<se una donna ha relazione con una altra donna per mezzo di strumento materiale>>, devono essere bruciate. Secondo, <<se ha relazione con un'altra donna senza strumento>> e concessa una pena minore. Cita come esempio di ciò un caso avvenuto a Granada di due donne frustate e mandate alle galere. Anche la tradizione legale russa era severa. Gregory Karpovich Kotoshikin, riassumendo i reati capitali nella sue opera *La Russia sotto il Regno di Alexis Mikailovich* (cioè poco dopo il 1695), dice che <<Le femmine sono mandate a morte come segue: per empietà, per furto di chiesa, e per sodomia vengono arse vive>>[42].

Ma le regioni europee cattoliche e ortodosse non erano le uniche a favorire severe punizioni. Sebbene il lesbismo fosse ignorato dalla legge inglese, questa tradizione non vigeva in altri paesi protestanti come la Germania e i Cantoni svizzeri calvinisti. E. W. Monter mette in rilievo che le esecuzioni in seguito al trionfo del partito calvinista a Ginevra nel 1555 includevano il caso di una donna messa a morte nel 1568. Inizialmente la donna era stata arrestata per fornicazione, accuse che aveva negato in modo ritenuto blasfemo dai giudici. In seguito confessò di aver praticato il saffismo in data precedente. Fu riconosciuta colpevole di tutti e tre i reati e affogata. Monter menziona anche una donna chiamata J. Cuasset, che fu processata il 10 settembre 1635 a Friburgo. La sua sorte resta però sconosciuta perché sono andate perdute le sentenze emesse ai processi di Friburgo.

Quello stesso puritanesimo che animava gli Svizzeri nel secolo XVI e XVII ebbe effetto altrove. Quando i coloni della Nuova Inghilterra formularono il loro primo codice legislativo, presero in seria considerazione se fosse il caso di rompere con la tradizione inglese rendendo il lesbismo un reato capitale. Nel 1630, il Rev. John Cotton presentò alla Corte generale del Massachusetts un corpo di leggi, di cui l'articolo 20 stipulava che <<Ogni nefandezza innaturale va punita con la morte, sia essa sodomia, che è la congiunzione carnale di uomo con uomo, o donna con donna, o bestialità, che è la congiunzione carnale di un uomo o donna con bestia o uccello>>[43]. Pare che queste leggi non venissero mai adottate ufficialmente dalla Corte. A Newhaven, tuttavia, una legge molto complessa e insolita approvata nel 1655, stipulava che <<Se uomo giace con uomo, come uomo giace con donna, entrambi hanno compiuto abominio, entrambi certamente saranno messi a morte. Levit. 20.13. E se la donna cambia l'uso naturale in cosa contro natura, come in Rom. I, 26, sarà passibile della medesima sentenza, e punizione>>[44].

Questa legge fu considerata sorpassata alcuni anni dopo quando Newhaven diventò parte del Connecticut, e finora non è venuto alla luce in America alcun documento che attesti l'assegnazione di pene rigorose alle donne. L'unico episodio di cui si ha notizia finora si riferisce a una sentenza clemente[45]. Gli archivi della Corte Generale di New Plymouth per l'8 marzo 1648-49 descrivono la comparizione di <<la moglie di Hugh Norman e Mary Hammon, entrambi di Yarmouth, per comportamento lubrico l'una con l'altra su un letto>>. Diciannove mesi dopo, il 2 ottobre 1650, la corte prendendo atto di <<Diversi discorsi lascivi anche essi da questa detti>>, sentenziava la signora Norman per <<comportamento sregolato secondo i suddetti particolari, a fare confessione pubblica, con la maggiore creanza e convenienza possibile, del suo comportamento non caste, e l'abbiamo anche ammonita di fare attenzione al suo comportamento futuro, per paura che il ricordo del suo comportamento passato deponga contro di lei e

faccia aumentare la punizione>>[46].

La questione di quale rapporto fisico tra donne costituisse esattamente sodomia punibile, fu sollevato da Luigi-Maria Sinistrari d'Ameno nel suo trattato erudito e particolareggiato *[De Delictis et Poenis](#)*, pubblicato nel 1700. Sinistrari prende la posizione radicale che la penetrazione tramite strumento non possa essere considerata legalmente sodomia. Secondo Sinistrari, la sodomia richiede congiunzione carnale. Se l'inserzione di un dito nella vagina non costituisce atto sodomitico, perché dovrebbe essere reato inserirvi un oggetto inanimato? Eppure Paolo e Tommaso d'Aquino dovevano aver avuto in mente qualche atto specifico quando paragonarono la sodomia femminile a quella maschile. Sinistrari ritiene che la soluzione dipenda dagli aspetti inconsueti di certa anatomia femminile. Egli cita l'anatomico danese Kaspar Bartholin per quanto concerne la protuberanza della clitoride nelle donne etiopiche, tanto che viene cauterizzata nell'infanzia per impedirne lo sviluppo che ostacolerebbe la penetrazione. Egli nota inoltre una dichiarazione attribuita a Galeno secondo la quale gli antichi egizi circoncidono le donne per prevenire il lesbismo. Egli ritiene che anche alcune donne europee abbiano clitoridi supersviluppate, e fornisce una quantità di casi medici, incluso quello di una nobildonna che si diceva avesse penetrato un ragazzo dodicenne. In caso di sospetto lesbismo, una clitoride ingrossata presupporrebbe colpevolezza e giustificherebbe la tortura. Sinistrari implica che le accuse di sodomia lesbica cadrebbero in assenza di simili irregolarità anatomiche. Ma le donne che penetrano gli uomini oppure le donne con organi abnormi meritano di essere arse [47].

Le ricerche di Claude Courouve sui processi del XVIII secolo in Francia hanno scoperto una quantità di processi fatti agli uomini per sodomia ma nessun processo per lesbismo, sebbene, come si è visto, in precedenza ce ne fossero stati alcuni. Le

autorità francesi, tuttavia, erano ancora dell'opinione che gli atti lesbici fossero colpevoli quanto la sodomia maschile, e aperti alle stesse penalità. Per esempio, Pierre-Francoise Muyart de Vouglans, nel Capitolo X (<<Della Sodomia>>) del suo *Institutes au droit criminel* del 1757 ci dice che <<La legge cum vir 3I del codice de adult. stabilisce che siano arsi vivi coloro che cadono in questo crimine. Questa penalità adottata dalla nostra giurisprudenza si applica ugualmente a donne e uomini>>[48]. Questa fu l'opinione corrente fino alla vigilia della Rivoluzione. Daniel Jousse, nel suo *Traité de la iustice criminelle de France* (1777), esprime lo stesso vivo orrore dei Padri della chiesa nei confronti della sodomia, e dedica una sezione speciale nel Capitolo XLIX (<<Della Sodomia e altri crimini contro natura>>) a <<donne che corrompono l'un l'altra>>. <<Il crimine di donne che corrompono l'un l'altra è considerato una sorta di sodomia, se praticano atti venerei alla guisa di un uomo e di una donna, e merita l'ultimo supplizio (la dernière supplice) secondo la *legge foedissimam*, C. ad L. Jul. de. adulter.; e questa è l'opinione comune delle autorità>>[43].

La convinzione che le lesbiche dovessero espiare il loro crimine sul patibolo o sul rogo faceva parte anche della tradizione tedesca del XVIII secolo. A Halberstadt, una città in Sassonia alcune miglia dall'attuale confine con la Germania dell'Est, due donne furono processate nel 1721; e risulta che una fu giustiziata. Gli atti del processo, custoditi nei Reali Archivi Segreti Prussiani furono rinvenuti e pubblicati nel 1891 da F. C. Müller in una rivista tedesca di medicina forense. La traduzione inglese di Brigitte Eriksson dà vita alla tragica storia di Catherina Margaretha Linck e la sua amante, un'altra Catherine Margaret, di cognome Mühlhahn. La loro storia ha il fascino di un dramma di Bertolt Brecht per la sua umanità, licenziosità, comicità, per il pathos e l'orrore. E' raro trovare atti di un processo che danno un ritratto così pieno, vivido, e intimo della vita di una coppia lesbica[50]. Questi atti inoltre ci mostrano come le corti del

'700 applicavano i principi legali, teologici e fisiologici delineati in questo saggio.

La principale autorità del Rinascimento sulla legge sassone è stato Benedict Carpzow, o Carpzovius, la cui opera monumentale *Practicae novae imperialis Saxonicae rerum criminalium* fu pubblicata per la prima volta nel 1652. Pars II, Quaestio LXXVI tratta delle penalità per la sodomia. Carpzow vi ristampa la sezione II6 delle Costituzioni di Carlo V che prescrive il rogo per uomini e donne che avevano rapporti con il proprio sesso. Ma la legge sassone, egli nota, è più specifica. Essa differenzia tre tipi di sodomia: primo, la masturbazione, punibile con la <<relegatio>> (il confino); secondo, l'omosessualità maschile e femminile e i rapporti sodomitici fra uomini e donne, che erano puniti con la decapitazione; e infine la bestialità, a cui viene riservato il rogo, essendo il crimine più orrendo. E' interessante vedere come venivano discussi davanti alla corte i casi di lesbismo. Riconoscendo l'importanza legale della tradizione paolina, i difensori di Linck suggeriscono (1) che le parole di Paolo possano essersi limitate a designare una forma di sodomia femminile per la quale il Vecchio Testamento in realtà stabiliva la pena di morte, e cioè la bestialità femminile; oppure, alternativamente, (2) che Paolo possa aver avuto in mente la penetrazione clitoridea di cui si diceva erano capaci le africane (questo secondo ragionamento riecheggia chiaramente il trattato del Sinistrari del 1700). La corte replica che secondo <<tutti gli interpreti>> Paolo veramente si riferiva ai rapporti lesbici in *Romani I*, 26, e che può avere avuto in mente persino donne che usavano strumenti, poiché tali mezzi erano noti ai greci, come dimostra l'allusione di Aristofane agli *olisboi*. Sebbene non vi sia emissione di seme, il contatto avuto tentando di raggiungere l'orgasmo costituisce il crimine. Usando il linguaggio corrente, Paolo intende condannare tutti i rapporti del genere. Anche se scriveva contro la pratica africana, non intendeva escluderne altre. Infatti, almeno le donne africane

usavano un loro membro naturale, mentre le altre si allontanavano ancor più dalla natura. La colpa risiede nell'illecito stimolo sessuale, tanto che l'emissione del seme è irrilevante sebbene la corte spiegando le ragioni del caso, citi una opinione minoritaria che richiedeva l'emissione. E' notevole che sebbene la corte si appelli alla legislazione di Carlo V e alla tradizione sassone quando considera quale pena assegnare, sono le parole di San Paolo che in fin dei conti hanno la forza della legge nel definire la natura dell'offesa. Müller ci dice che la sentenza di decapitazione fu eseguita.

In Europa, più avanti nel XVIII secolo, anche gli omosessuali venivano giustiziati sebbene non siano finora emersi altri casi di lesbiche. Tuttavia, l'influsso dell'illuminismo si fece finalmente sentire. Nel 1791 l'Assemblea Nazionale francese abolì il reato di sodomia fra adulti consenzienti, relegandolo, a tutti gli effetti, nella stessa categoria di reati arcaici come la stregoneria, l'eresia, e l'empietà. Questa rivoluzionaria riforma fu poi incorporate nel *Codice Napoleonico*. Non si ha notizia di esecuzioni capitali di donne nell'Europa continentale durante l'Ottocento. In Inghilterra le impiccagioni continuarono per altri quarant'anni e quindi cessarono nel 1835. Un lungo incubo era finito.

L'autore desidera ringraziare il Dr. Stanley Vandersall per l'aiuto prestato nella traduzione delle fonti latine.

NOTE NEL TESTO

1 Nel 1811, comunque, venne preparato un utile compendio di venti pagine, con molti riferimenti legali e letterari soprattutto in latino e in francese, in occasione di un famoso processo scozzese per diffamazione, con il titolo di <<Authorities with Regard to the Practice of Tribadism>>. E' stato ristampato in Jonathan Katz, ea., *Miss Marianne Woods and Miss Jane Pirie against Dame Helen Cumming Gordon* (New

York, Arno Press, 1975).

2 Derrick Sherwin Bailey, *Homosexuality and the Western Christian Tradition* (London: Longmans, Green, 1955), p. 161.

3 Yebamoth 76a, trad. Isaac Slotki; in *The Babylonian Talmud*, 18 voll. (London: Socino Press, 1961), 8: 513.

4 *Encyclopedia of Religion and Ethics*, 1908-27 ea., s.v. <<Hierodouli (Semitic and Egyptian): Hebrew>>, di George A. Barton.

5 Bailey, p. 74.

6 Pierre Rapetti, a cure di, *Li Livres de jostice et de plet* (Paris: Didot Frères, 1850), pp. 279-80.

7 Sidney Lee, a cure di, *The Boke of Duke Huon of Bordeaux*, bad. Lord Berners. Early English Text Society, Series 2, vol. 40 (London: Trübner and Co., 1882), p. 727.

8 Bailey, p. 160.

9 St. John Chrysostom, *The Homilies of S. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople on the Epistle of St. Paul the Apostle to the Romans*, bad. J. B. Morris. Library of the Holy Catholic Church, vol. 7 (Oxford: John Henry Parker, 1842), p. 47.

10 St. Ambrose, *Omnia opera*, 5 vols. in 3: *Commentarii in omnes Pauli epistolas* (Basel, 1567), 5: 178.

11 St. Anselm, *In omnes sanctissimi Pauli apostoli epistolas enarrationes* (Venice: ad signum sped, 1547), p. 8v.

12 Peter Abelard, *Commentarium super S. Pauli epistolam ad Romanos libri quinque*, in *Patrologia latina*, ed. J.-P. Migne, 221 voll. (Paris: J.-P. Migne, 1844-66), 178:906.

13 L'unico commentatore prima del ventesimo secolo, per quello che ne so io, che interpreti le parole di Paolo come se si

riferiscano alla sodomia eterosessuale è David Pareus nei suoi *Commentaria* del 1608. Pareus è citato a p. 26 di <<The Additional Petition of Miss Mary-Ann Woods and Miss Jane Pirie>> nel processo di diffamazione del 1811 citato nella nota 1. In quel medesimo processo, le <<Answers for Dame Helen Cumming Gordon>>, a p. 21, refutano questa lettura favorendo la tradizionale interpretazione lesbica con riferimenti a Tertulliano, Clemente Alessandrino, Hugo Grotius, Mathew Poole e James MacKnight. In contraltro con i commentatori, gli avvocati che difendevano le lesbiche in tribunale impugnarono l'interpretazione tradizionale proprio come nel caso tedesco del 1721 discusso in seguito (note 50).

14 Bailey, pp. 103, 105.

15 Emil Friedberg and Emil Richter, a cure di, *Corpus iuris canonici: Decretum magistri Gratiani*, 2 vols. (Graz: Akademische Druck-Verlaganstalt, 1959), 2: II44.

16 St. Thomas Aquinas, *Summa theologiae*, ed. Fathers of English Dominican Province, 3 vols., New York Benzinger Brothers 1947-48, 2, 1825. Trad. it. dall'originale latino *La somma teologica*, trad. e commento dei Domenicani italiani, Firenze, Salani 1949-1975, 34 vol. con indici.

17 Vern Bullough, *Sexual Variance in Society and History* (New York: John Wiley & Sons, 1976), p. 353.

18 Paul Krueger and Theodor Nommsen, a cure di, *Corpus iuris civilis: Codex Justinianus*, 2 vols. (Frankfurt am Main: Verlag Weidmann, 1967), 2: 375.

19 Cino da Pistoia, In *Codicem commentaria*, 2 voll. (Frankfurt am Main: S. Feyerbrandt, 1578; rist., Torino: Bottega d'Erasmus, 1964), 2: 546A.

20 Bartholomaeus de Saliceto, *Lectura super IX libris Codicis*, 4 vols. (Lyons: Johannes Siber, 1496-1500), 4: senza paginazione. (Microfilm reprint, French Books before 1601,

Lexington, Ky.: Erasmus Press, 1965, Roll II2).

21 Hans Julius Wolff, *Roman Law: An Historical Introduction* (Norman, Okla.: University of Oklahoma Press, 1951).

22 Bullough, p. 39I

23 Henry Charles Lea, *A History of the Inquisition of Spain*, 4 voll. (New York: Macmillan, 1907), 4: 36I-7I.

24 G. Ruggiero, <<Sexual Criminality in the Early Renaissance>>, *Journal of Social History* 8 (1975): 18-37.

25 Clark L. Taylor, Jr., <<El Ambiente: Male Homosexual Social Life in Mexico City>> (Ph. D. dissertation, University of California at Berkeley, 1978), pp. 17-20. Vedi anche Taylor, <<Mexican Gaylife in Historical Perspective>>, *Gay Sunshine*, no. 26/27, 1975-76, pp. I-3.

26 E. William Monter, <<La Sodomie a l'époque moderne en Suisse romand>> *Annales: E.S.C.* 29 (1974): 1023-33. (Una traduzione riveduta ed aggiornata di questo saggio, intitolata <<Sodomy and Heresy in Early Modern Switzerland>>, è stata pubblicata nello stesso numero di *Journal of Homosexuality* in cui è apparso questo mio saggio).

27 Louis Crompton, <<Gay Genocide: From Leviticus to Hitler>>, in *The Gay Academic*, ed. Louie Crew (Palm Springs, Calif.: ETC Publications, 1978), pp. 69-91; e A. Harvey, <<Prosecutions for Sodomy in England at the Beginning of the Nineteenth Century>>, *The Historical Journal* 21 (1978): 939-48.

28 Arthur Gilbert, <<Buggery and the British Navy, 1700-1861>>, *Journal of Social History* 10 (1976): 72-98.

29 Claude Courouve, a <<Sodomy Trials in France>>, *Gay Books Bulletin* I (1978): 22- 23, 26.

30 Vedi Monter, come da nota 26.

31 Leopold August Warnkönig, *Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305*, 3 voll. (Tübingen: L. F. Fues, 1839), 3 (2): 76.

32 Rudolf His, *Das Strafrecht des deutschen Mittelalters*, 2 voll. (Weimar: Hermann Bohlaus Nachf. 1935), 2: 168. Claude Courouve ha portato alla mia attenzione un resoconto più completo di questo caso in Theodor Hartster, *Das Strafrecht der freien Reichstadt Speier* (Breslau: Marcus, 1900), pp. 184-85.

33 Antonio Gomez, *Variae resolutiones, juris civilis, communis et regii* (Venezia: Typographia Remondiniana, 1758), p. 328.

34 Jean Papon, *Recueil d'arrests notables des cours souveraines de France* (Paris: Jean de la Fontaine, 1608), pp. 1257-58.

35 Henri Estienne, *Apologie pour Hérodote*, ed. P. Ristelhuber, 2 voll. (Paris: Isidore Lisioux, 1879), I: 178. Sono grato a Lillian Faderman per avermi additato questa fonte come pure Sinistrari, di cui sotto.

36 Michel Montaigne, *The Diary of Montaigne's Journey to Italy in 1580 and 1581* trad. E. J. Trechmann, New York, Harcourt Brace 1929, p. 6. Trad. it. *Giornale del viaggio di Michel de M. in Italia*, Firenze, Parenti 1958, 3 vol.

37 J. Kohler and Willi Scheel, a cure di, *Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V: Constitutio criminalis Carolina* (Halle an der Saale: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1900), p. 62.

38 *Statuta provisionesque ducales civitatis Tarvisii* (Venice, 1574), pp. I87v-I88.

39 Joseph Berni y Català, a cure di, *Las siete partidas del rey D. Alfonso el Sabio, glossadas por el sr. D. Gregorio Lopez*, 4 voll. (Valencia: Benito Montfort, 1767), 3: 178.

40 Abulensis presumibilmente è Alonso Tostado, Vescovo di Avila, morto nel 1455.

41 Antonio Gomez, p. 328.

42 Benjamin Uroff, <<*Grigorii Karpovich Kotoshikhin, Russia in the Reign of Alexis Mikhailovich: An Annotated Translation*>> (Ph. D. dissertation, Columbia University, 1970), p. 217, Kotoshikhin, O Rosii v tsarivovanie Alexseia Mikhailovicha, 4th ed. (St. Petersburg Tipografia Glavnago Upravlenia Udelov, 106, rist., *Slavistic Printings and Reprintings*, vol. 126, The Hague: Mouton, 1969), p. 116. Sono grato alla Dott. Ann Kleimola per queste indicazioni.

43 Louis Crompton, <<Homosexuals and the Death Penalty in Colonial America>>, *Journal of Homosexuality* I (1967): 279.

44 Ibid. Lillian Faderman ha messo in dubbio se è sicuro che lo statuto del 1655 denoti veramente atti lesbici o se si possa invece riferire alla fellatio o al rapporto anale <<Lesbian Magazine Fiction in the Early Twentieth Century>>, *Journal of Popular Culture* II (1978): 814, nota 4). Sembra probabile, tuttavia, che i redattori avessero in mente le lesbiche. Primo, come abbiamo visto, le autorità ecclesiastiche e legali avevano d'abitudine interpretato le parole di Paolo come riferite ad atti fra donne. Quanto a rapporti orali, non mi risulta alcuna legge costruita deliberatamente per includerli, prima dell'Ottocento. E infine, in una clausola successiva lo statuto rende criminale abusare de <<la parte contraria di una donna adulta>>, una inutile precisazione se il linguaggio precedente avesse inteso criminalizzare rapporti anali eterosessuali.

45 Faderman, p. 814.

46 Nathaniel B. Shurtleff, a cura di *Records of the Colony of New Plymouth in New England*, 12 voll. (Boston: William White, 1855-61), 2: 137,163.

47 Ludovico Maria Sinistrari *De Delictis et Poenis* (Roma Carlo Giannini, 1754), tit. 4, cap. II (<<Sodomia>>). Questo interessantissimo capitolo, di 92 sezioni è una delle fonti principali di informazione sul lesbismo e la legge. Ne sono state pubblicate una quantità di traduzioni in francese e in inglese dal 1883 sotto vari titoli (*De la sodomie, Peccatum mutum*, ecc.), ma omettendo dal testo le citazioni legali. Le traduzioni sono elencate nel National Union Catalogue.

48 Pierre-François Muyart de Vouglans, *Institutes au droit criminel* (Paris : Cellot, 1757), 4 : 122.


49 Daniel Jousse, *Traité de la justice criminel de France*, 4 voll. (Paris Chez Debure 1771), 4 : 122.

50 <<A Lesbian Execution in Germany, 1771. The Trial Records>>, trad. Brigitte Eriksonn, *Journal of Homosexuality* 1/2 (1980/81): 27.

* * *

1539, Carlo V d'Asburgo – Lex Carolina

Carlo V d'Asburgo (1500-1558) 1539. Straff der Unkeusch, so wider die Natur beschicht [Punizione degli atti di lussuria contro natura], *Lex carolina*, Paragrafo 116.



L'impero di Carlo V

Testo e traduzione dal sito di Giovanni Dall'Orto allo <http://www.giovanidallorto.com/testi/germa/carloV/carloV.html>

* * *

§ 116. Straff der Unkeusch, so wider die Natur beschicht. *Jtem so ein mensch mit einem Viehe, Man mit Man, Weib mit Weib Unkeusch treibenn, die habenn auch das lebenn Verwurckt, Und man solle sy, der gemeynen gewonheit nach, mit dem feure vom lebenn zum tode richtenn.*

Paragrafo 116. *Punizione degli atti di lussuria contro natura.* Inoltre chiunque commetta atti di lussuria con un animale, o uomo con uomo, o **donna con donna, perde il diritto alla vita.** Venga dunque, secondo il Diritto Comune, arso sul rogo finché morte non sopraggiunga.

* * *

1568, Ginevra – condanna a morte per lesbismo

1568, Ginevra: una condanna a morte per lesbismo.

E. William Monter, 1974. «La sodomie à l'époque moderne en Suisse romande», *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, Année 1974 Volume 29 Numéro 4 pp. 1023-1033; online allo http://www.persee.fr/articleAsPDF/ahess_0395-2649_1974_num_29_4_293533/article_ahess_0395-2649_1974_num_29_4_293533.pdf

[div class="alert" class2="typo-icon"]Questo testo non ha ancora una traduzione, vuoi farla tu?[/div]

* * *
*

[...]

Le cas, peut-être le plus révélateur de tous, est celui d'une lesbienne qui fut noyée en 1568 (35). Le saphisme est extrêmement rare dans les registres juridiques (c'est le seul exemple à Genève), et naturellement on requit aussi dans cette affaire le jugement de Colladon [NdR: Germain Colladon, jurista]. On avait initialement arrêté cette femme pour fornication, mais elle irrita ses juges en proclamant de façon blasphématoire qu'elle était vierge, jusqu'à ce qu'elle fût contredite par le rapport de la sage-femme ; sur quoi elle s'effondra et avoua aussi s'être livrée au saphisme quatre ans auparavant. Colladon se fonda sur son attitude blasphématoire pour considérer comme probable le fait qu'elle fut une lesbienne comme elle l'avait déclaré spontanément. Et le saphisme équivalait à la sodomie : « un cas si détestable et contre nature mérite le châtiment de la mort par le feu, selon

le droit impérial ».

Colladon ajouta immédiatement au sujet de la sentence publique qui était lue à haute voix lors de l'exécution, qu' « il n'est pas nécessaire de décrire en détail les circonstances d'une telle affaire, mais qu'il suffit de dire qu'il s'agit d'un crime détestable de fornication contre nature ». Et la sentence officielle, conservée dans le même dossier, insiste sur le blasphème et la fornication, ajoutant que la condamnée avait aussi commis un crime détestable et contre nature, qui est si vilain qu'on ne le nomme pas à cause de l'horreur qu'il inspire (36).

Par contre, les détails des crimes des homosexuels [fine p. 1029] masculins faisaient l'objet d'une description minutieuse lors de l'exécution. Il s'agit donc ici d'un véritable tabou pour la société de Genève du xvie siècle, de la plus grave perversion – et elle était condamnée sans pitié par le même juriste qui fit preuve d'une réelle impartialité et dans certains cas d'indulgence dans les jugements qu'il rendait dans les affaires impliquant une autre grande perversion du même siècle, la sorcellerie(37). Il est difficile de dire si l'horreur particulière entourant le saphisme était la conséquence d'une galanterie mal placée ou celle d'une misogynie manifeste.

[fine p. 1030]

* * *

NOTE

35. Ibid., Ire série, # 1465.

36. « Commettre crime détestable et contre nature, tel est si vilain que pour l'horreur d'iceluy il n'est ici exprimé. » Une telle phrase, à ma connaissance, n'apparaît jamais dans les sentences pour les homosexuels.

37. Sur le rôle de Colladon, consulter mon ouvrage «Witchcraft in Geneva, 1537-1662», *Journal of Modern History*, 43, pp. 189-191, 204.

* * *

1313, Statutum Tarvisii [Statuto di Treviso]

Statutum Tarvisii [Statuto di Treviso], 1313. “De viris, & feminis commiscentibus contra naturam”, Liber III, tractatus 4, rubrica 7.

[div class="doc" class2="typo-icon"] Tratto dal sito di Giovanni Dall'Orto, allo <http://www.giovannidallorto.com/testi/leges/tv1313/tv1313.html> [/div]

* * *
*

III, 4.7

De viris, & feminis commiscentibus contra naturam.

/p. 199a/ Item statuimus, quod si aliqua persona relicto usu naturali cum aliqua persona se miscuerit, scilicet vir cum viro, qui sint quatuordecim annorum, & supra, & foemina cum foemina quae sit duodecim annorum, & ultra, committendo vitium sodomiticum, quod dicitur vulgariter “buzeron”, vel fregator, & hoc liquidum fuerit Potestati; quod illa persona sic reperta in platea Carubij omni vestimento nudata, si masculus fuerit, supra palum in ea platea, confixum eius membrum virile cum uno aguto, sive clavo figatur, & sic illic permaneat tota die, & tota nocte sequenti sub fida custodia, sequenti vero die igne comburatur extra civitatem.

Si autem mulier vitium, seu peccatum commiserit contra

naturam, in platea Carubii ligetur ad palum omni vestimento nudata, & ibi per totam diem, & nocte sequentem manere debeat sub fida custodia, sequenti vero die cremetur extra civitatem.

Et super his quaelibet persona teneatur manifestare sacramento domino Potestati; & si aliqua persona manifestaverit, vel denuntiaverit, seu accusaverit aliquam personam incidisse in peccatum praedictum, & de hoc fidem fecerit Potestati, habere debeat a communi centum lib. den. par. & Potestas teneatur sacramento infra quindecim dies a tempore condemnationis facere solutionem illi personae manifestanti, vel denuntianti, seu accusanti de dicta pecuniae quantitate.

Et si aliqua persona aliquem accusaverit de dictis vitiis dicens secum aliquem commisisse dictum peccatum, & de hoc fidem fecerit Potestati, quod quantum ad personam suam sit absolutus usque ad presentem / p. 199b / diem de peccato, quod usque nunc commisit; & centum libras denparhabere debeat a communi, & accusantes, & testes in credentia teneantur.

Et quod Potestas teneatur sacramento omnia, quam diligentius, & subtilius poterit, inquirere de supradictis capitulis.

* * *

III, 4.7

Dei maschi, e delle femmine, che s'accoppiano contro natura.

Inoltre stabiliamo che se una persona si congiunga con un'altra abbandonando l'uso naturale, vale a dire maschio con maschio (dai quattordici anni in su), e femmina con femmina (dai dodici anni in su), compiendo il vizio sodomitico che viene detto volgarmente "buzeròn" o fregatòr, e ciò sia stato accertato dal podestà, quella persona trovata in tale situazione, se fosse un maschio, sulla piazza del Carubio[2], spogliato di ogni indumento, sia appeso sopra un palo in quella piazza, con il suo membro virile trafitto con un ago o un chiodo, e così rimanga lì tutto il giorno e la notte seguente sotto buona custodia, e poi il giorno seguente sia

bruciato fuori dalla città.

Se invece una donna avesse commesso questo vizio, o peccato contro natura, sia legata a un palo in piazza del Carubio, spogliata di ogni indumento, e lì debba rimanere per tutto il giorno e la notte seguente sotto buona custodia, e poi il giorno seguente sia bruciata fuori della città.

E a proposito di queste cose, [stabiliamo che] qualsiasi persona sia tenuta a dare informazioni sotto giuramento al signor podestà; se qualcuno desse informazioni, o denunciasse, o accusasse, che una qualche persona fosse caduta nel predetto peccato, e sembrasse attendibile al signor podestà, debba ricevere dal Comune cento lire in denari piccoli, e il podestà sia tenuto con vincolo di giuramento, entro quindici giorni dal momento della condanna, a fare il versamento della suddetta somma di denaro a quella persona che abbia dato informazioni, denunciato o accusato.

E se una qualche persona denunciasse qualcuno per i predetti vizi, dicendo che questi avesse commesso il suddetto peccato con lui, e su ciò sembrasse attendibile al podestà, [stabiliamo] che, fino al giorno presente, sia prosciolto dal peccato commesso finora, per quanto riguarda la sua persona, e che debba ricevere dal Comune le cento lire in denari piccoli, e gli accusatori e i testimoni siano considerati degni di fiducia.

E [stabiliamo] che il podestà sia tenuto sotto vincolo di giuramento ad investigare quanto più diligentemente ed accuratamente gli sia possibile, su tutte quelle cose che riguardano i capitoli suddetti.

—
NOTE DI DALL'ORTO:

[1]Da: Statutum Tarvisi, Venetiis 1574. Liber III, tractatus 4, rubrica 7 (rinnovato e confermato dalla Repubblica di Venezia nel 1574) foll. 199a-199b. La traduzione dal latino,

inedita, è stata offerta da don Marco, che ringrazio. Questo documento è una delle smentite più clamorose della presunta incapacità del mondo antico di concepire una “omosessualità”, (caratterizzata dalla scelta di partner dello stesso sesso), anziché la mera “sodomia”; (caratterizzata dalla preferenza per un atto, quello sodomitico, indifferentemente dal sesso della persona con cui esso è praticato). Qui infatti abbiamo **maschi e femmine “omosessuali” colpiti dalla medesima legge**, ed è palese che una donna non possa essere attrice/autrice di un atto di sodomia se copula “foemina cum foemina”. Viceversa, si noti l’assenza della punizione in questa legge dell’atto sodomitico compiuto da un maschio su una donna (mas cum foemina). Segno che qui ciò che si intende colpire è un tipo di sessualità (quella omo – sessuale) in quanto tale, e non un tipo di atto. Incidentalmente, questo di Treviso è uno dei pochissimi statuti anti-omosessuali antichi a nominare le donne lesbiche e il lesbismo.

[2]Piazza del Carubio è l’attuale Piazza dei Signori (NdT).

* * *

1270, Anonimo – Li livres de jostice et de plet [per la città di Orléans]

Li livre de jostice et de plet, Paris: Rapetti, 1890, vol. 18, pp. 279-80. [Il libro della giustizia e delle cause legali, 1260-70 circa]. Online [allo](#)

<http://www.giovannidallorto.com/testi/leggi/orleans1260/orleans1260.html>

[div class="doc" class2="typo-icon"]È un testo giuridico per la città d'Orléans compilato da un privato negli anni 1260/70.

– Da Wikipedia, allo http://en.wikipedia.org/wiki/Li_livres_de_jostice_et_de_plet:
Li livres de jostice et de plet(z) ("The Books of Justice and of Pleas") is an Old French legal treatise compiled by the postglossators of the school of Orléans in the mid-thirteenth century (c. 1260). It was influenced by canon law (especially the decretals of Gregory IX), Roman law (especially the Digest), the customary law of the Orléanais, and the legislation of the Capetian Kings of France. It does not have the sense of a finished work, possesses lacunae, and is somewhat disorganised, being possibly the work of a student of the University of Orléans.

The first book of the Livres is a free translation of the first three paragraphs of the Digest. It is not a coutoumier (compilation of customary law) and most of the customary law it cites is limited to Orléans. Among the royal acts it reproduces is one of Saint Louis from 1254, in which the king depicted as judge declares himself the guardian of the peace and rest of his subjects: nos deserrens de la dete de la real poesté la pez et le respous de nos sojeiz. The Livres may have influenced the later legislation of Philip the Fair.

[...] It also describes penalties for both male homosexuality and is the first known work to describe them for lesbianism as well. On the first offence, the male sodomite was to be castrated, on the second dismembered, and on the third burned alive. The female sodomite was to be dismembered on the first two offence (exactly what two "members" were to be cut off is uncertain) and burned alive on the third. All their goods accrued to the crown [Boswell, pp. 289–90.]

– Qui, testo e traduzione da Giovanni Dall'Orto allo <http://www.giovannidallorto.com/testi/leggi/orleans1260/orleans1260.html>

s1260.html. Questo studioso, alla nota 3 scrive: “Per questa frase è stato sostenuto che questo sia il primo testo legale medievale che tratta di lesbismo, nonché ad equiparare omosessualità maschile e lesbismo. Io invece credo che qui si indichi la pena per la donna che si lasci sodomizzare (buggioressa)”. L’ambiguità e l’ampiezza del termine “sodomia” è in effetti è molta, potendo significare anche coito anale eterosessuale, ma – in questo caso – non mi sembra vi siano ragioni per una interpretarla in questo senso.[/div]

* * *
*
*

XXIV § 22. 24, 22.

/p. 279/

Cil qui sont sodomite prové doivent perdre les c.. Et se il le fet segrade foiz, il doit perdre membre. Et se il le fet la tierce foiz, il doit estre ars

Coloro per i quali si proverà che sono sodomiti devono perdere i coglioni, e chi lo fa una seconda vlta deve perdere il membro. E se lo fa la terza volta, dev’essere arso.

/p. 280/

Feme qui le fet doit à chescune foiz perdre membre, et la tierce doit estre arse. Et toz leur biens sont le roi.

La donna che lo fa deve a ciascun atto perdere un arto, e la terza dev’essere arsa. E tutti i loro beni li confisca il re.

* * *